

# Successioni internazionali, nodo giudice competente

## Corte Ue

L'individuazione della Corte che deve decidere sulle eventuali liti ereditarie

Bisogna accertare dove si trovano i beni quando viene a mancare il titolare

### Marina Castellaneta

Successioni internazionali, liti ereditarie e individuazione del giudice competente nello spazio Ue. Sono le questioni al centro della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea depositata il 7 novembre, causa C-291/23 (Hantoch), che ha chiarito le modalità di individuazione dei tribunali degli Stati membri competenti sulla base del regolamento n. 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

A rivolgersi alla Corte Ue è stato il Tribunale del Land di Düsseldorf, adito dal figlio di un cittadino tedesco ed egiziano. Quest'ultimo, dopo aver lavorato per molti anni in Germania, era rientrato in Egitto, pur

mantenendo i contatti con la Germania, Paese nel quale usufruiva di un'assicurazione malattia e una pensione di vecchiaia, oltre a detenere un conto corrente. L'uomo aveva nominato come erede testamentario un solo figlio e, quindi, l'altro figlio si era rivolto ai giudici tedeschi per ottenere una somma come diritto di riserva ereditaria. L'erede testamentario aveva contestato la competenza dei giudici tedeschi ritenendo che la giurisdizione fosse dei tribunali egiziani. Il Tribunale del Land, prima di decidere, ha sollevato alcuni quesiti pregiudiziali alla Corte Ue.

Il regolamento n. 650/2012 individua come titolo generale di giurisdizione il criterio della residenza abituale del defunto al momento della morte. Per stabilire la residenza abituale, il giudice nazionale – precisa Lussemburgo – deve procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto sia al momento della morte sia negli anni precedenti, valutando «gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato, nonché le condizioni e le ragioni dello stesso». Il regolamento prevede anche una competenza sus-

sidiaria che attribuisce la giurisdizione, se al momento della morte il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, ai giudici del Paese Ue in cui si trovano i beni ereditari. Questo, però, a condizione che il defunto posseda la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte o la precedente residenza abituale, a patto che non siano trascorsi oltre cinque anni rispetto al cambiamento di residenza (articolo 10). Tuttavia, il regolamento non chiarisce il momento in cui valutare se i beni ereditari si trovino in uno Stato membro. Centrale, quindi, sul punto, il chiarimento della Corte che ha colmato la lacuna della norma, precisando che il momento da prendere in considerazione è quello della morte del *de cuius*. Per la Corte, infatti, ancorare la valutazione a quel momento assicura ai cittadini la possibilità di «organizzare in anticipo la loro successione, nel rispetto della certezza del diritto», anche controllando i diritti degli eredi e dei legatari e dei creditori dell'eredità. Pertanto, il giudice di uno Stato membro, per verificare la sua competenza sussidiaria, deve accertare che i beni ereditari si trovassero nello Stato membro non nel momento in cui il giudice è adito, ma nel momento della morte del soggetto della cui eredità si tratta. Solo così – proseguono gli eurogiudici – si garantiscono gli obiettivi del regolamento e si assicura la possibilità di organizzare in anticipo la successione.



**Titolo generale di giurisdizione è il criterio della residenza abituale del defunto al momento della morte**